



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	COSMA	FERDINANDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARESCA	ORESTE	Relatore
<input type="checkbox"/>	LUCADAMO	ROMEO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5296/14  
depositato il 09/06/2014

- avverso la sentenza n. 462/4/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  
AVELLINO  
proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

**controparte:**  
PUOPOLO MANUELA  
C DA FORESTA 43 B 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA N. 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK 010201381/2012 IVA-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 5296/14

UDIENZA DEL

15/06/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

8157

PRONUNCIATA IL:

15.08.15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

15.08.15  
Il Segretario

21.08.15 PARTE  
in data .....  
Sottoscritta su richiesta di .....  
E COPIA USO STUDIO  
Commissione Tributaria Regionale della Campania

R.G.A.N. 5296-14  
PUOPOLO MANUELA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE ( di seguito A.E. ) D.P. DI AVELLINO EBBE A NOTIFICARE A PUOPOLO MANUELA AVVISO DI ACCERTAMENTO ( di seguito A.C. ) - ANNO 2008 - PER IRPEF, ADDIZIONALI E VARIE - CONTABILIZZATE IN € 22.714 PER IRPEF , € 958 PER ADDIZIONALE REGIONALE , € 342 PER ADDIZIONALE COMUNALE .

NELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO SI FA PRESENTE CON ALLEGATO CHE E' STATO NOTIFICATO ALTRO A.C. NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PARTECIPATA " **GESTI TUR SRL** " PER UN MAGGIORE REDDITO IMPONIBILE DI € 180.000. SI CONCLUDE RIFERENDO CHE A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE DEL 95% DI PUOPOLO MANUELA , CON UN MAGGIORE REDDITO ACCERTATO DI € 171.000 ( 95% DI 180.000 ), AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 3 DPR 600-73 , E' STATO RECUPERATO A TASSAZIONE L'IMPORTO DI € 68.400 CORRISPONDENTE AL 40 % DEL REDDITO IMPONIBILE AI SENSI I COMMA ART. 47 DPR 917-86 . NELLO STESSO A.C., SI FA PRESENTE CHE PER L'ANNO 2008 PUOPOLO CARMELA HA OMESSO DI PRESENTARE IL MODELLO UNICO 2009 .

**A SEGUITO DI RICORSO, LA CTP DI AVELLINO SEZ 4 CON SENTENZA N. 462-4-13 DEL 18-10-13 , DEPOSITATA LI 24-12-2013 , ACCOLSE IL RICORSO RITENUTO CHE " .... NON PUO' ESSERE RITENUTA AUTOMATICA LA PRESUNZIONE CHE IL MAGGIORE REDDITO ACCERTATO A CARICO DELLA SOCIETA' GESTI TUR SRL SIA STATO PERCEPITO DALLA RICORRENTE , COSI' COME ACCADE PER LE SOCIETA' DI PERSONE , SENZA IL CONFORTO DI PROVE O QUANTOMENO DI SIGNIFICATIVI ELEMENTI PRESUNTIVI GRAVI , PRECISI E CONCORDANTI DI CUI NON VI E' ALCUNA TRACCIA .... "**

**APPELLA LA SENTENZA L'A.E. D.P. DI AVELLINO .**

L'AGENZIA A LEGITTIMARE IL PROPRIO ACCERTAMENTO SOSTIENE , RICHIAMANDO NON POCA GIURISPRUDENZA , CHE " ...OVE L'UFFICIO PROCEDA NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI CAPITALE CON POCHI SOCI , ED ACCERTI , IN CAPO ALLA PREDETTA , MAGGIORI RICAVI , DEVE DEDURSI CHE GLI STESSI , VISTO CHE NON SONO STATI CONTABILIZZATI , SIANO STATI DIVISI FRA I SOCI .. " . SI CHIEDE IN DEFINITIVA LA RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON VITTORIA DELLE SPESE .

**SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO PUOPOLO MANUELA .**

SI CHIEDE LA CONFERMA DELLA SENTENZA DELLA CTP. DI AVELLINO CON DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO . SI RICHIAMANO SENTENZE DELLA CASSAZIONE A CONFERMA DELLA FATUITA' DELLE PRESUNZIONI OPERATE DALL'UFFICIO IN ASSENZA DI PROVE IN ORDINE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE SOMME CHE SI RITENGONO PERCEPITE .

SI RICHIAMANO ALTRE SENTENZE E DELLA CTP. DI AVELLINO EMESSE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' GESTI TUR SRL .

**L'APPELLO VIENE DISCUSO IN PUBBLICA UDIENZA .**

NEL CORSO DELLA PUBBLICA UDIENZA LA PARTE APPELLANTE CHIEDE LA RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA E RICHIAMA L'OPPORTUNITA' DI RIUNIONE DEL PRESENTE GIUDIZIO CON QUELLO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA . INSISTE NELLE PROPRIE RAGIONI LA PARTE APPELLATA CHIEDENDO LA CONFERMA DELLA SENTENZA DELLA CTP DI AVELLINO .



**LA COMMISSIONE RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO PASSA A DECIDERE .**

IN ORDINE ALLA RICHIESTA DELL'UFFICIO DI RIUNIONE DEL PRESENTE APPELLO A QUELLO PRESENTATO DALLA SOCIETA' , LA COMMISSIONE RILEVA CHE NEL CASO " DE QUO " GLI ASPETTI DA ESAMINARE SONO DIVERSI . IL " PRIMUS " , DI STRETTA COMPETENZA DELLA SOCIETA' , RESTA IL REDDITO COME ACCERTATO IN CAPO ALLA STESSA , IL SECONDO , CHE VEDE COINVOLTO PRINCIPALMENTE IL SOCIO IN QUANTO ASSEGNATARIO E PERCETTORE DI DETTI UTILI ( UTILI IN NERO ) . FATTI QUESTI CHE HANNO ORIGINATO L'ECCEZIONE DA PARTE DELL'APPELLATA IN ORDINE ALLA DOPPIA PRESUNZIONE : PRIMA DELL'ACCERTAMENTO DEGLI UTILI IN CAPO ALLA SOCIETA' E A SEGUIRE DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI STESSI AI SOCI . IN ORDINE ALLA COSIDDETTA " DOPPIA PRESUNZIONE " COME ECCEPITO DALLA PARTE APPELLATA , NEL CASO DI SPECIE , VALE A DIRE DI S.R.L. A RISTRETTA BASE SOCIETARIA , IN PIU' CIRCOSTANZE SI E' PRONUNZIATA LA CASSAZIONE , LASCIANDO APERTA LA VIA A DIMOSTRAZIONE " EX ADVERSO " DA PARTE DELLA SOCIETA' E/O DEI SOCI - CASSAZ. N. 15224-2013 - , NEL SENSO CHE SE ANCHE LA SOCIETA' AVESSE CONSEGUITO UTILI NON DICHIARATI , ALL'ACCERTATA RESTA TUTTO IL DIRITTO DI DIFENDERSI IN ORDINE AL PERCEPIMENTO DEGLI STESSI.

LA COMMISSIONE RITIENE PERTANTO , ANCHE PER ECONOMIA E CELERITA' DEL GIUDIZIO , DI DISCUTERE IL PRESENTE APPELLO SENZA ALCUN OBBLIGO DI RIUNIONE DELLO STESSO A QUELLO DELLA SOCIETA' . IL TUTTO IN QUANTO TROVANDOCI IN PRESENZA DI UNA SOCIETA' DI CAPITALI , NESSUN OBBLIGO DI RIUNIONE DEI RICORSI E' PREVISTO , SIA PERCHE' NON RICHIESTO DA ENTRAMBE LE PARTI , SIA PERCHE' NON IMPOSTO DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' .

**FATTI.**

L'A.E. , A SEGUITO DELLA VERIFICA FISCALE EFFETTUATA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' " GESTI TUR SRL " -ESERCIZIO FINANZIARIO 1-10-2008 AL 30-9-2009 - RILEVO' LA INESISTENZA DELLE OPERAZIONI DI ACQUISTO CON RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI FATTURE RITENUTELE RELATIVE AD OPERAZIONI " OGGETTIVAMENTE INESISTENTI " :

—FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' " TRICOLLE SERVICE - SOC COOP A R.L. " SOCIETA' ESERCENTE L'ATTIVITA' DI SERVIZI DI PULIZIA . FATTURE EMESSE PER L'ANNO OGGETTO DEL PRESENTE CONTENZIOSO PER UN TOTALE DI € 59.000 OLTRE IVA ;

—FATTURE PER UN TOTALE DI € 41.000 ERMESSE DALLA DITTA MICHELE SCARPELLINO DENOMINATA - SOS CASA - PER SERVIZI DI GIARDINAGGIO , PULIZIA E PARCHEGGIO . DITTA CON INIZIO ATTIVITA' NEL 2003 E CON OMISSIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE , QUALIFICATA DALL'A.E. COME EVASORE TOTALE ;

—FATTURE EMESSE DALLA SCUOLA CALCIO MONTECALVO PER UN TOTALE DI € 80.000 . FATTURE RITENUTE ECCESSIVE NELL'IMPORTO DATA LA NATURA DELLA PRESTAZIONE CONSISTENTE IN ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE .

LA COMMISSIONE COSI' RILEVA .

PER QUANTO RIGUARDA LE FATTURE PER OPERAZIONI C.D. " OGGETTIVAMENTE INESISTENTI " LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' E' CONSOLIDATA NEL RITENERE CHE , QUALORA IL FISCO CONTESTI INDEBITE DETRAZIONI DI IVA E DEDUZIONI DI COSTI FATTURATI , FORNENDO ELEMENTI , ANCHE SEMPLICEMENTE PRESUNTIVI , PURCHE' OGGETTIVI , ATTI AD ASSEVERARE L'EMISSIONE DI FATTURE IN ASSOLUTA ASSENZA DI CORRISPONDENTE PRESTAZIONE , RESTA ONERE DEL CONTRIBUENTE



CHE RIVENDICHI LA LEGITTIMITA' DELLA DEDUZIONE DELL'IMPOSTA ,  
FORNIRE LA PROVA DELL'EFFETTIVA ESISTENZA DELL'OPERAZIONE  
( CASS. NN. 9198-2012 , 12802-2011 ). LA FATTURA INFATTI RESTA  
DOCUMENTO IDONEO A RAPPRESENTARE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI  
FISCALI E SOLO IN PRESENZA DI ELEMENTI SERIAMENTE INDUCENTI A  
RITENERE L'INSUSSISTENZA DELLA CORRISPONDENTE PRESTAZIONE  
COMMERCIALE , PERDE DETTA IDONEITA' , DETERMINANDO COSI' IL  
PASSAGGIO SUL CONTRIBUENTE DELL'ONERE DI DIMOSTRARE  
L'EFFETTIVA ESISTENZA DELLE OPERAZIONI RAPPRESENTATE . - CASSAZ.  
SENTENZA N. 6229 DEL 13-03-2013 -

NEL CASO IN OGGETTO LE PRESUNZIONI ACCAMPATE DALL'A.E. SI  
BASANO SOLO E SOLTANTO SUI REQUISITI DEI SOGGETTI EMITTENTI LE  
FATTURE , RITENUTI SOGGETTI FISCALMENTE POCO AFFIDABILI , NULLA SI  
DICE O SI SOSTIENE IN ORDINE ALL'OGGETTO DELLE  
PRESTAZIONI , FACENDO DISCENDERE LA PRESUNZIONE DELLA  
INESISTENZA OGGETTIVA DELLE FATTURE DAI DUBBI SULLA MORALITA'  
FISCALE DEGLI EMITTENTI LE STESSE .

DIVERSAMENTE IL CONTRIBUENTE HA DIMOSTRATO CHE SI TRATTA DI  
FATTURE SOGGETTIVAMENTE ESISTENTI IN QUANTO EMESSE DA  
SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA ED OPERANTI SUL TERRITORIO .  
QUANTO ALL'OGGETTO , LE FATTURE RESTANO CREDIBILI COME RILEVATO  
ANCHE IN ORDINE ALLA FATTURA DI € 80.000 EMESSA DALLA SCUOLA  
CALCIO DI MONTECALVO DOVE L'A.E. CONTESTA IL PREZZO ECCESSIVO  
MA NON LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO .

PERTANTO NULLA DI FATTO L'A.E. E I VERIFICATORI , NEL CORSO DELLA  
ISPEZIONE PRESSO LA GESTI TUR SRL , HANNO RILEVATO IN ORDINE  
ALLA OGGETTIVA INESISTENZA DEI SERVIZI PRESTATI . NE E' PROVA LA  
FATTURA DI € 80.000 , EMESSA DALLA SCUOLA CALCIO DI MONTECALVO ,  
COME SOPRA MENZIONATA . PER DETTA FATTURA , PER MERO TUZIORISMO  
DIFENSIVO , LA PARTE APPELLATA , A MEZZO DEL DIFENSORE RAG.  
CASTELLANO , HA FATTO PRESENTE CHE LA CTP DI AVELLINO SENTENZA N.  
81-05-13 DEL 26-03-2013 , ACCOGLIENDO IL RICORSO , CONFERMO'  
L'OPERAZIONE DI € 80.000 E QUINDI LA EFFETTIVITA' DEL SERVIZIO COME  
PRESTATO ALLA GESTI TUR SRL .

SULLA SCORTA DI QUANTO SOPRA ESPRESSO , LA COMMISSIONE RITIENE  
CHE SOSTENERE LA INDETRAIBILITA' DELLE FATTURE DI ACQUISTO PER  
OPERAZIONI CHE SI RITENGONO OGGETTIVAMENTE INESISTENTI NON PUO'  
TROVARE ACCOGLIMENTO , RILEVATO CHE PER DETTE FATTURE C'E' STATA  
UNA REGOLARE CONTABILIZZAZIONE E NON SUSSISTONO INDIZI O PROVE  
IN ORDINE AL MANCATE PRESTAZIONI DELL'OGGETTO DELLE FATTURE .

A COMPLETARE L'INCOMPLETO QUADRO ACCUSATORIO NULLA E' STATO  
DIMOSTRATO IN ORDINE ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI IPOTIZZATI UTILI  
NON PORTATI IN CONTABILITA' E RITENUTI VERSATI DALLA SOCIETA' E  
INCASSATI " IN NERO " DAI SOCI .

CONCLUDENDO , LA COMMISSIONE NON CONVALIDA L'ACCERTAMENTO  
DELL'UFFICIO E ANNULLA QUANTO ACCERTATO .

IN ORDINE ALLE SPESE DI GIUDIZIO, LA COMMISSIONE , DATO LA  
SOCCOMBENZA DELL'APPELLANTE IN ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO E UN

ACCERTAMENTO PRIVO DELLE DOVUTE PROVE A BASE DELLO STESSO ,  
DELIBERA SPESE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE LIQUIDATE PER  
UN IMPONIBILE DI € 2.200,00 ,


**PQM**

LA COMMISSIONE RIGETTA L'APPELLO E CONDANNA LA A.E AL PAGAMENTO  
DELLE SPESE DI QUESTO GRADO DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN € 2.200,00  
( DUEMILADUECENTO ) OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI .

SALERNO LI 15-06-2015

IL RELATORE

DOTT. ORESTE MARESCA



IL PRESIDENTE



16.09.2015  
regionali - Corte d'Appello  
ISTITUTO TRIESTINA  
